



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale (A.G. n. 452)

Schede di lettura

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

Settembre 2017



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 541



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - st_istituzioni@camera.it -  [@CD_istituzioni](https://twitter.com/CD_istituzioni)

Serie Atti del Governo n. 452

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

<i>Premessa</i>	5
<i>Vicende del Codice dell'amministrazione digitale</i>	6
<i>Principi e criteri direttivi della delega recata dall'articolo 1 della legge n. 124 del 2016</i>	8
<i>L'atto del Governo n. 452 in breve</i>	10
<i>Su alcuni atti di attuazione ulteriori</i>	11
<i>SCHEDE DI SINTESI</i>	13

Premessa

Giunge al vaglio consultivo parlamentare l'atto del Governo n. 452, il quale reca disposizioni **correttive e integrative** al decreto legislativo n. 179 del 2016, a sua volta recante modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale.

La delega legislativa così esercitata è contenuta nell'articolo 1 della legge n. 124 del 2015 (legge recante molteplici deleghe legislative in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

Quell'articolo 1 della legge n. 124 ha autorizzato il Governo a modificare ed integrare (anche attraverso la delegificazione) il Codice dell'amministrazione digitale. E tale delega (vincolata alla invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente) è stata appunto esercitata con il decreto legislativo n. 179 del 2016, entrato in vigore il 14 settembre 2016.

Al contempo, la norma di delegazione ha autorizzato il Governo ad emanare disposizioni correttive e integrative, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riferimento.

Trattandosi di disposizioni correttive ed integrative, i principi e criteri direttivi sono i medesimi valsi per il decreto legislativo che si viene a modificare (*v. infra*).

Così come si applica la medesima procedura. Ossia:

✓ acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato (che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere);

✓ successiva trasmissione al Parlamento per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo (uno o più) può essere comunque adottato (se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni);

✓ qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, esso trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, talché le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo, entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione;

✓ decorso quest'ultimo termine, il decreto legislativo (uno o più) può comunque essere adottato.

Vicende del Codice dell'amministrazione digitale

Può valere anteporre all'illustrazione dell'atto del Governo n. 452 una rapida ricognizione sulla (stratificata) vicenda normativa in cui esso si colloca.

Il Codice dell'amministrazione digitale fu varato nel 2005 (con il **decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**). Esso fu inteso quale carta dei diritti e dei doveri (cui successive disposizioni applicative dessero, per più profili, concreta attuazione) della digitalizzazione dell'amministrazione.

I cittadini e le imprese vi erano riguardati come titolari di un diritto all'uso delle tecnologie nei loro rapporti con le amministrazioni pubbliche; queste ultime, come soggette ad un dovere di digitalizzazione delle informazioni, nei rapporti tra loro come con gli utenti.

Il diritto all'uso delle tecnologie per i cittadini e le imprese importa che con strumenti informatici essi partecipino ai procedimenti amministrativi ed accedano agli atti, effettuino i pagamenti dovuti alle amministrazioni, presentino istanze o ricevano comunicazioni.

La pubblica amministrazione, al contempo, è chiamata ad operare come una rete strutturata in un sistema pubblico di connettività, coinvolgente così le amministrazioni centrali come quelle territoriali nella reciproca comunicazione in via informatica di documenti e dati. Elementi connotanti erano intesi la interoperabilità dei sistemi, lo svolgimento *on line* di attività (come le conferenze dei servizi), la riorganizzazione gestionale e dei servizi, la gestione in via informatica dei procedimenti, l'archiviazione digitale.

L'approdo che il codice del 2005 si prefiggeva era una amministrazione 'senza carta', con la quale il cittadino interagisse dal proprio computer, attraverso un canale digitale sicuro, certificato, con validità giuridica riconosciuta.

Solo in parte, tuttavia, l'obiettivo della digitalizzazione dell'amministrazione fu conseguito dal Codice del 2005. L'evoluzione tecnologica, la ineffettività di alcune salienti disposizioni, fecero sì che, sospeso tra obsolescenza e disapplicazione, esso richiedesse una manutenzione che ne segnasse, al contempo, un rilancio. Con questo intendimento, giunse il **decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235** (in attuazione di delega recata dalla legge n. 69 del 2009).

Esso operò una complessiva rivisitazione del Codice, onde ampliare il bacino di amministrazioni impegnate nella digitalizzazione del proprio agire e conferire maggiore vincolatività ad alcune disposizioni. Così esso prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche (non più solo quelle che munite di idonee risorse tecnologiche) di formare gli originali dei propri documenti con mezzi informatici; l'obbligo per esse (non più facoltà) di tenere il fascicolo informatico del procedimento; la trasmissione di documenti tra amministrazioni, in via informatica (non più "di norma" ma sempre); l'equiparazione alla notificazione per mezzo della posta, della trasmissione del documento informatico mediante posta elettronica certificata (salvo la legge disponesse diversamente;

laddove prima della modifica, l'equiparazione operava solo ove espressamente prevista dalla legge).

In breve, la revisione realizzata nel 2010 puntò a rendere più stringenti alcuni obblighi, circa le comunicazioni sia all'interno delle amministrazioni nella gestione dei procedimenti amministrativi sia tra queste e i cittadini (a tal fine rivedendo, tra l'altro, le disposizioni in materia di firma digitale, documento informatico, servizi di pagamento).

Una nuova revisione del Codice è stata delineata dalla **legge 7 agosto 2015, n. 124** (recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche").

Il suo **articolo 1** reca infatti delega per una complessiva rivisitazione del Codice, secondo i criteri lì definiti (v. subito *infra*).

Già il titolo di quell'articolo - *Carta della cittadinanza digitale* - indica la falsariga lungo cui ha inteso muovere siffatta nuova riscrittura del Codice del 2005, assicurando agli utenti una "identità digitale" così come rimuovendo alcune disfunzionalità - come la molteplicità di *password* di accesso o la invero perfezionabile interoperabilità dei sistemi informatici delle diverse amministrazioni - che ancor si riscontravano.

Si aggiungeva così un altro momento di rivisitazione del Codice dell'amministrazione digitale, la quale pare connotata da alcuni profili: l'intreccio di semplificazione normativa e semplificazione amministrativa; la esemplarità, per certi versi, di questa vicenda normativa, sotto il riguardo, per definizione problematico, della manutenzione di un codice; la complessità infine, di gestione di norme e precetti incidenti su una realtà cangiante, percorsa da continui mutamenti tecnologici, con la insidia della obsolescenza e della ineffettività; il condizionamento sulla applicazione da parte di disposizioni (in questo caso, le regole tecniche) altre rispetto alle previsioni codicistiche, le quali ad esse rinviano onde mantenere una flessibilità di adattamento ad una materia in costante divenire; l'intervento novellistico da parte di molteplici provvedimenti intersettoriali¹, non già di riforma organica del codice; l'intersecazione con altri insiemi di disposizioni (quale il decreto legislativo n. 33 del 2013, recante la disciplina del diritto di accesso civico e degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

¹ Per l'ampiezza delle modifiche apportate, possono ricordarsi ad esempio: il decreto-legge n. 201 del 2011, articolo 29-*bis*; il decreto-legge n. 5 del 2012, articoli 6-*ter*, 47-*quinqüies* e 47-*sexies*; il decreto-legge n. 83 del 2012, articoli 19-22; il decreto-legge n. 179 del 2012, articoli 2, 4, 5, 6,9, 9-*bis* e 15; decreto-legge n. 69 del 2013, articolo 17-*ter*. In quei decreti-legge sono state poste disposizioni su materia quali: la trasmissione di documenti per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra queste e privati; l'introduzione del cd. domicilio digitale; l'istituzione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC) delle imprese e dei professionisti; la creazione dell'Agenzia per l'Italia digitale - AgID; l'estensione della possibilità di effettuare pagamenti con modalità informatiche; la previsione che dal 1° gennaio 2014 le amministrazioni pubbliche nonché le società partecipate da enti pubblici utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, per determinate tipologie di atti; l'istituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente; la previsione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese - SPID).

Il concorso di questi molteplici elementi induce a ravvisare nella codificazione relativa all'amministrazione digitale (come del resto in altre materie) davvero un *work in progress*. Ad esso la legge n. 124 del 2015 ha inteso dare nuovo impulso.

Principi e criteri direttivi della delega recata dall'articolo 1 della legge n. 124 del 2016

L'**articolo 1, comma 1 della legge n. 124 del 2015** reca una delega al Governo in materia di erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi con la finalità di garantire:

- il diritto di accesso dei cittadini e delle imprese ai dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale;
- la semplificazione dell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità di accesso fisico agli uffici pubblici.

A tal fine, i decreti legislativi, con invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono chiamati a modificare e integrare il Codice dell'amministrazione digitale (e a coordinare le disposizioni in materia contenute in altri provvedimenti).

I decreti delegati sono legittimati a disporre una delegificazione di norme contenute nel Codice. L'autorizzazione alla delegificazione pare riconducibile al criterio direttivo della delega (lettera *m*) che pone al legislatore delegato il compito di semplificare il Codice in modo da contenere esclusivamente principi di carattere generale.

Un primo insieme di principi e criteri direttivi attiene alla **digitalizzazione dei servizi ai cittadini**, sì da favorire l'accesso dell'utenza ai servizi delle amministrazioni pubbliche in maniera digitale. Si tratta di:

- definire un livello minimo delle prestazioni in materia di servizi *on line* delle amministrazioni pubbliche in ordine alla sicurezza, qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività di tali prestazioni, prevedendo a tal fine un sistema di premi e sanzioni per le amministrazioni (**lettera a**);

- applicare pienamente il principio "innanzitutto digitale" (cd. *digital first*) alle pubbliche amministrazioni, nella ridefinizione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche dal punto di vista delle procedure interne, per assicurare la celerità, la certezza dei tempi e la trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese (**lettera b**);

- garantire e sviluppare gli strumenti per favorire l'accesso alle informazioni e ai servizi dell'amministrazione pubblica, attraverso un novero di strumenti (**lettera c**) (possono ricordarsi, in sede di commento, strumenti quali la disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e l'accesso alla rete *internet* presso gli uffici; l'accesso e il riuso gratuito di tutte le informazioni detenute e

prodotte dalle pubbliche amministrazioni in formato aperto (*open source*); la riduzione del *digital divide*, sviluppando le competenze digitali di base; una partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali pubblici; sistemi di pagamento elettronico);

- ridefinire il Sistema pubblico di connettività (SPC), per semplificare le regole di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e per favorire l'adesione al Sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e la resilienza (ossia la capacità di adattamento e di resistenza all'usura) dei sistemi (**lettera d**);

- armonizzare le disposizioni in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del CAD (il c.d. *pin unico*), con l'obiettivo di promuovere l'adesione allo SPID di tutte le pubbliche amministrazioni e dei privati (**lettera f**);

- favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese anche mediante l'utilizzo di sistemi di comunicazione non ripudiabili, in modo da garantirne l'utilizzo anche in caso di mancanza di strutture adeguate o di scarso livello di alfabetizzazione digitale e da assicurarne la piena accessibilità, prevedendo peculiari modalità, quali l'utilizzo della lingua dei segni (**lettera g**);

- semplificare l'accesso agli strumenti di sostegno della maternità e della genitorialità e diffonderne l'informazione, attraverso l'utilizzo del sito INPS, collegato con i siti delle amministrazioni regionali e locali. Si prevede, in particolare, la possibilità di attivare l'accesso al servizio sin dal momento dell'iscrizione anagrafica del figlio (**lettera h**);

- adeguare l'ordinamento alle norme europee in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche (**lettera p**).

- rendere i mezzi di pagamento digitale, compresi i micropagamenti del credito telefonico, i mezzi principali di pagamento nei confronti delle p.a. e degli esercenti di pubblica utilità (**lettera q**).

Un secondo insieme di principi e criteri direttivi posti dalla delega concerne l'**organizzazione della p.a. digitale**. Attengono alla revisione dei processi decisionali interni alle pubbliche amministrazioni (funzioni di *back-office*), sempre in funzione del diritto di accesso digitale. Si tratta di:

- definire i criteri di digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della *performance* (**lettera e**);

- razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione tra le p.a., con il duplice obiettivo di conseguire l'ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione (favorendo l'uso di *software open source*, per il quale si veda sopra la lett. c) e il risparmio energetico (**lettera i**);

- razionalizzare i meccanismi e le strutture di *governance* della digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali (**lettera l**);

- semplificare i procedimenti di adozione delle regole tecniche, assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD, nonché semplificare il CAD al fine di mantenerne esclusivamente principi di carattere generale (**lettera m**);

- ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale generale unico (ufficio istituito nelle pubbliche amministrazioni centrali con funzioni di coordinamento in materia di digitalizzazione) con la previsione della possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile, individuato nell'ambito dell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio e dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione al digitale, nonché ridefinire i conseguenti processi di riorganizzazione (**lettera n**).

Infine, un insieme di principi e criteri direttivi (**lettere o** e **r**) riguarda le modalità tecniche di "scrittura" dei decreti delegati cui dovrà attenersi il legislatore delegato.

Esso è deve:

- coordinare la normativa vigente, anche quella contenuta in provvedimenti diversi dal CAD, e adeguarla a quelle di fonte comunitaria, sia per garantire la coerenza (giuridica, logica e sistematica) della normativa, sia per adeguare, aggiornare e semplificare il "linguaggio normativo" (**lettera o**);

- indicare esplicitamente le norme abrogate, fatto salvo il principio della successione delle leggi nel tempo di cui all'art. 15 delle preleggi (**lettera r**).

L'atto del Governo n. 452 in breve

L'atto del Governo n. 452 contiene disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 179 del 2016, con il quale è stata data attuazione alla delega legislativa recata dall'articolo 1 della legge n. 124 del 2015.

Ad una prima sommaria ricognizione, previsioni salienti dello schema in esame possono dirsi quelle relative a:

✓ il 'decentramento' **presso l'Agenzia per l'Italia digitale** (di seguito AgID) della determinazione non più di regole tecniche bensì di **linee guida**, attuative di molteplici previsioni del Codice aventi carattere tecnico-operativo. Il fine è 'flessibilizzare' siffatto snodo operativo, di peculiare rilevanza ai fini dell'aggiornamento rispetto ad una incessante evoluzione tecnologica (con modifica dell'articolo 71 del Codice);

✓ ancora riguardo l'**AgID**, un 'accentramento' presso di essa della funzione e dell'ufficio di **difensore civico digitale** (modifica dell'articolo 17 del Codice);

✓ la previsione di un **carattere vincolante del parere dell'AgID** sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite da Consip e dai soggetti aggregatori, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico (con modifica dell'articolo 14-*bis* del Codice);

✓ ferma la titolarità dell'AgID del potere sanzionatorio rispetto a violazioni del Codice da parte dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata o di identità digitale, dei conservatori accreditati: un **elevamento della soglia sia minima sia massima della sanzione pecuniaria**

irrogabile (ed è introdotta la sanzione accessoria - in caso di cancellazione dall'elenco dei soggetti qualificati - del divieto di accreditamento o qualificazione per un periodo fino a due anni) (modifica dell'articolo 29 del Codice);

✓ la previsione di una **piattaforma nazionale di governance della trasformazione digitale**, presso l'AgID, per la consultazione pubblica, in luogo della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica (che viene soppressa, con modifica dell'articolo 18 del Codice);

✓ una rimodulazione definitoria (con modifica dell'articolo 1 del Codice) e circa l'**ambito applicativo** (in ordine alle amministrazioni soggette agli obblighi del Codice, con modifica dell'articolo 2);

✓ l'accentuazione del carattere di '**Carta della cittadinanza digitale**' del Codice, il quale reca disposizioni sul diritto ad una identità e ad un domicilio digitale (per quest'ultimo, un riordino del sistema degli elenchi pubblici è dettato con modifiche agli articoli 8 e 9 del Codice), alla fruizione di servizi pubblici *on-line* (in modo accessibile ed integrato, anche con dispositivi mobili, prevede modifica all'articolo 7 del Codice), sul diritto di partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via elettronica (con immediata conoscibilità del suo stato di avanzamento, si prevede con modifica dell'articolo 36 del Codice, il quale incide sull'accessibilità) così come ad effettuare pagamenti *on-line* (che viene esteso al pagamento spontaneo di tributi, con modifica dell'articolo 6 del Codice, in attesa che ulteriori estensioni di tale facoltà siano stabilite con d.P.C.m.);

✓ l'integrazione e **interoperabilità** dei servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni;

✓ una novellazione in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali, ai fini degli **effetti giuridici e probatori** secondo legge (con modifica dell'articolo 20; sugli effetti giuridici cfr. anche la modifica dell'articolo 7) e nell'intento di agevolare la **indicizzazione** e la ricerca dei documenti (con modifica dell'articolo 44 del Codice);

✓ un rafforzamento, oltre che della disponibilità e **accessibilità** (cfr. anche la modifica all'articolo 60 del Codice), della **sicurezza** dei dati e dei sistemi (modifica dell'articolo 51 del Codice);

✓ una valorizzazione del patrimonio informativo pubblico (modifica dell'articolo 50 del Codice).

Su alcuni atti di attuazione ulteriori

Il riassetto normativo disegnato dallo schema di decreto legislativo evoca alcuni atti ulteriori attuativi, di futura emanazione.

Senza soffermarsi su quelli di competenza dell'AgID, attinenti a profili tecnici, possono rammentarsi i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (o del ministro delegato, in taluni casi) recanti:

✓ la fissazione della data a decorrere dalla quale le **comunicazioni** tra le amministrazioni pubbliche e coloro che non hanno provveduto a eleggere un

domicilio digitale, avvengano **esclusivamente in forma elettronica** - nonché la determinazione delle modalità di consegna dei documenti digitali a coloro che non siano grado di accedere direttamente a un domicilio digitale (articolo 3-bis del Codice come novellato dallo schema);

✓ fissazione della data a decorrere dalla quale le pubbliche amministrazioni utilizzino **esclusivamente le identità digitali** ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi *on-line* (articolo 64 del Codice);

✓ la determinazione delle modalità e dei termini dell'applicazione del Codice alla **ispezione e al controllo fiscali** (ferma la immediata applicabilità agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e irrogazione delle sanzioni di natura tributaria) (articolo 2 del Codice);

✓ la determinazione delle modalità tecniche per il **pagamento di tributi e contributi** tramite la piattaforma tecnologica digitale (articolo 5 del Codice);

✓ individuazione dei **requisiti** (natura giuridica di società di capitali, requisiti tecnologici e organizzativi, garanzie assicurative e di eventuali certificazioni adeguate al volume dell'attività svolta e alla responsabilità assunta nei confronti dei propri utenti e dei terzi, ecc.) che devono essere posseduti dai soggetti che intendano avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell'identità digitale o di conservatore di documenti informatici (articolo 29 del Codice);

✓ determinazione di modalità e tempi dell'aggiornamento nonché della confluenza in una sezione specializzata dell'elenco presente nell'Indice dei domicilia digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, dell'elenco di pubbliche amministrazioni formato dal Ministero della giustizia e consultabile dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati (articolo 62, comma 6 dello schema, tra le disposizioni di coordinamento e finali).

Inoltre la novella all'articolo 16 del Codice espressamente attribuisce al Presidente del Consiglio l'approvazione del **piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione**.

**SCHEMA di DECRETO LEGISLATIVO (atto del Governo n. 452)
RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL
DECRETO LEGISLATIVO 26 AGOSTO 2016, RECANTE MODIFICHE
E INTEGRAZIONI AL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE
DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82.**

**Articolo 1
(DEFINIZIONI)**

Modifica l'**articolo 1 del Codice** dell'amministrazione digitale (qui di seguito CAD), relativo alle **definizioni**. Vi sono inserite quelle di "**formato aperto**" e di "**dati di tipo aperto**", innanzi collocate con identica formulazione in altra disposizione del CAD (l'articolo 68, comma 3, che viene conseguentemente abrogato dall'articolo 57 dello schema in esame). È modificata quella di "**domicilio digitale**" (quale indirizzo elettronico, conforme alle prescrizioni del CAD, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale). Così come sono modificate quelle di "**firma digitale**" e di "**titolare di firma elettronica**" (aggiungendo, in quest'ultima definizione, l'accesso alle applicazioni per l'apposizione di tale firma).

Inoltre è esplicitato - a fini di coordinamento normativo - il richiamo al Regolamento UE 23 luglio 2014, n. 910 (in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno: è il **Regolamento eIDAS**, acronimo dall'inglese *electronic IDentification Authentication and Signature*), in vigore dal 1° luglio 2016.

Viene inoltre modificato il comma 1-ter, il quale prevede che, nei casi in cui la legge consenta l'utilizzo della posta elettronica certificata, sia ammesso anche l'utilizzo di **altro servizio elettronico di recapito certificato**. La novella viene ad aggiungere e specificare che tale recapito certificato dev'essere **qualificato**.

**Articolo 2
(FINALITA' E
AMBITO DI
APPLICAZIONE)**

Modifica l'**articolo 2** del CAD, il quale ne determina l'ambito di applicazione. Si viene a prevedere che in esso ricadano altresì le **autorità di sistema portuale** e le **autorità amministrative indipendenti** di garanzia, vigilanza e regolazione (le une e le altre già considerate nel proprio ambito soggettivo di applicazione dal decreto legislativo n. 33 del 2013, recante la disciplina del diritto di accesso civico e degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Per quanto riguarda i gestori di servizi pubblici, si viene a prevedere che tale applicazione (già prevista dal vigente codice) operi limitatamente ai profili attinenti ai **servizi di pubblico interesse**.

La disposizione già vigente estende l'applicazione del CAD alle società a controllo pubblico, escluse le società quotate. Si viene ora a prevedere che siano escluse altresì le **società partecipate** dalle società a controllo pubblico. Se però quelle società siano partecipate o controllate da amministrazioni pubbliche non tramite società quotate, si prevede di contro l'applicabilità del CAD.

Segue nella novella una più analitica enumerazione del novero di disposizioni del CAD - nonché delle correlative linee guida - che si applichino anche ai **privati**, ove non diversamente previsto (sono le disposizioni relative a: il documento informatico, le firme elettroniche, i servizi fiduciari, la riproduzione e conservazione dei documenti, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche, l'identità digitale).

È 'rovesciata' la previsione già vigente, là dove essa esclude dall'applicazione del CAD le **attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale**. La novella di contro colloca ispezione e controllo fiscale entro l'ambito applicativo del CAD, tuttavia non in via immediata, giacché demanda ad un **decreto del Presidente del Consiglio** (o del ministro delegato) su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione delle modalità e dei termini di siffatta applicazione. È peraltro mantenuta ferma ed esplicitata la **immediata applicabilità del CAD agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e irrogazione delle sanzioni di natura tributaria**.

Articolo 3

Modifica la **rubrica della Sezione II del Capo I** del CAD, da: "Diritti dei cittadini e delle imprese" in: "**Carta della cittadinanza digitale**".

Articolo 4 (DIRITTO ALL'USO DELLE TECNOLOGIE)

Modifica l'**articolo 3** del CAD. Si specifica che il diritto (anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo) all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni debba poter essere esercitato mediante un uso conseguibile "**in modo accessibile ed efficace**".

Del medesimo articolo 3 del CAD, sono abrogati: il comma 1-*quater* (circa la conoscibilità da parte dell'utente mediante strumenti informatici dei termini del procedimento, del suo stato di avanzamento, del suo responsabile come ufficio e funzionario), perché trasposto contenutisticamente nell'articolo 41, comma 2-*quater* (quale riformulato dall'articolo 36 dello schema); il comma 1-*quinqües* (circa il diritto di cittadini e imprese all'assegnazione di una identità digitale, attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati

in rete dalle pubbliche amministrazioni) nonché il comma 1-*sexies* (relativo al diritto degli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente ad essere identificati tramite l'identità digitale nei rapporti con le pubbliche amministrazioni), perché trasposti o 'assorbiti' nell'articolo 3-*bis* (quale riformulato dall'articolo 5 dello schema).

**Articolo 5
(IDENTITA' E
DOMICILIO
DIGITALE)**

Modifica l'**articolo 3-*bis*** del CAD (mutandone la rubrica in: "Identità e domicilio digitale" - anziché "Domicilio digitale delle persone fisiche").

Vi confluisce (quale comma 01) il principio (innanzi affermato, seppur con diversa formulazione, dall'articolo 3 del CAD finora vigente) che chiunque ha il **diritto di accesso tramite la propria identità digitale** ai servizi *on line* offerti dalle amministrazioni pubbliche. Tale diritto è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi dell'articolo 61, comma 1, dello schema di decreto).

È sancito l'**obbligo di dotarsi di un domicilio digitale**, per le amministrazioni pubbliche (ed i gestori di servizi pubblici, se di pubblico interesse, nonché le società a controllo pubblico) così come per i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi nonché per i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese (soggetti, questi, già tenuti all'assunzione di un indirizzo di posta certificata, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge n. 185 del 2008).

Per i soggetti (persone fisiche o enti di diritto privato) che non siano tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, non si ha obbligo bensì **facoltà** di dotarsi del domicilio digitale (da iscrivere nell'apposito Indice nazionale, di cui al novello articolo 6-*quater*, quale introdotto dall'articolo 9 dello schema).

Il domicilio digitale - sia esso obbligatorio o facoltativo - deve essere posto **presso un servizio di posta elettronica certificata o presso un servizio di recapito certificato qualificato**, come definito dal Regolamento eIDAS, secondo le modalità stabilite dalle linee guida - che altresì determinano le modalità di comunicazione delle variazioni di domicilio digitale che intervengano. Vi è l'obbligo, per chiunque ne sia titolare, di un **uso diligente** del domicilio digitale.

È abrogata la previsione dell'obbligatorio inserimento del domicilio digitale nell'**Anagrafe nazionale della popolazione residente**. La relazione illustrativa dello schema evidenzia come tale sistema sia ancora in corso di sviluppo, dunque non ancora completato nella sua realizzazione. Allorché questa avvenga, il

trasferimento sarà disposto dall'AgiD (prevede altra disposizione, recata dall'articolo 9, comma 3 dello schema).

Il novello comma 3-*bis* **demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** (o del ministro delegato per la semplificazione e pubblica amministrazione) **la determinazione della data a decorrere della quale le comunicazioni tra gli utenti che non abbiano eletto un domicilio digitale e le amministrazioni pubbliche** (ed i gestori di servizi pubblici, se di pubblico interesse, nonché le società a controllo pubblico) **debbano avvenire** necessariamente ed esclusivamente **in forma elettronica**. Il medesimo d.P.C.m. determina le modalità di assegnazione di un domicilio digitale a chi non l'abbia e le "altre modalità" di consegna a coloro che non siano in grado di accedere direttamente ad un domicilio digitale.

Tale decreto - saliente momento di snodo nello *switch off* analogico-digitale nel sistema delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale (lungo la falsariga del principio del *digital first*), potrebbe dirsi in sede di commento - è adottato sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale ed il Garante per la protezione dei dati personali, e previo parere della Conferenza unificata (*non è previsto vaglio consultivo parlamentare*).

È fino a quando non intervenga la scadenza fissata per la 'migrazione' digitale in quel d.P.C.m così previsto, che rimane valida la disposizione (vigente) secondo cui le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, conservandoli nei propri archivi, ed al contempo inviare (per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento) copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa.

Qualora un soggetto abbia eletto un **domicilio digitale speciale**, egli non può opporre eccezione relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni colà indirizzate, al fine della validità delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

Modifica l'**articolo 5** del CAD (in particolare inserendo i commi 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*).

Si tratta dell'articolo del CAD che sancisce l'**obbligo** per le pubbliche amministrazioni e le società a controllo pubblico (e ora i gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblici interessi) **di accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i servizi di pagamento elettronici** (incluso l'utilizzo, per i micro pagamenti, del credito telefonico).

**Articolo 6
(EFFETTUAZIONE DI
PAGAMENTI
MEDIANTE
MODALITA'
INFORMATICHE)**

L'Agid è chiamata a mettere a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una **piattaforma tecnologica** per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. L'obbligo di utilizzo della piattaforma tecnologica decorre dal 1° gennaio 2019 (ai sensi dell'articolo 61, comma 2, dello schema).

Se effettuate tramite siffatta piattaforma tecnologica (specifica ora la novella), resta ferma, per i soggetti pubblici sopra ricordati, la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico.

I nuovi commi ora introdotti prevedono che il pagamento in forma elettronica possa avvenire anche per il **pagamento spontaneo di tributi**. *La disposizione richiama i tributi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016*, il quale ha per oggetto le entrate tributarie dei Comuni e degli altri enti locali.

I prestatori di servizi a pagamento abilitati sono tenuti ad effettuare i pagamenti alle pubbliche amministrazioni avvalendosi della piattaforma tecnologica sopra ricordata.

Specifica disposizione viene a riguardare i **versamenti unitari di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997, capo III**, ossia i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali. Il sistema vigente (mediante F24) si prevede rimanga fermo, fino a quando un **decreto del Presidente del Consiglio** (o del ministro delegato) stabilisca le modalità tecniche per il pagamento di tributi e contributi tramite la piattaforma tecnologica.

La piattaforma tecnologica veicola le informazioni sui pagamenti effettuati alla Ragioneria generale dello Stato.

Modifica l'**articolo 6** del CAD.

Il testo finora vigente prevede che finché non sia data "piena attuazione" al domicilio digitale (di cui all'articolo 3-bis del medesimo Codice), la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitino di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, avvenga mediante la posta elettronica certificata (con i soggetti che abbiano previamente dichiarato il proprio indirizzo). La nuova previsione sostituisce (sin nella rubrica) alla posta elettronica certificata la nozione di **domicilio digitale**.

I domicili digitali sono collocati in alcuni elenchi.

**Articolo 7
(UTILIZZO DEL
DOMICILIO
DIGITALE)**

Sono:

- ✓ l'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti;
- ✓ l'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi;
- ✓ l'Indice nazionale delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o imprese.

Ebbene, è presso gli indirizzi presenti in tali elenchi - o presso il domicilio speciale eletto dall'interessato - che si effettuano le comunicazioni tramite domicilio digitale. Siffatte comunicazioni elettroniche (salvo la legge disponga diversamente) producono **quanto al momento di spedizione e di ricevimento, i medesimi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono a notificazione (salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario)**. Data e ora di trasmissione e ricezione del documento informatico (se apposte in conformità delle linee guida stabilite dall'AgID) sono **opponibili a terzi**.

Le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico **notificano i propri atti** (compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione, le ingiunzioni) direttamente presso i domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato. Peraltro sono fatte salve le disposizioni specifiche previste in ambito tributario (ad esempio l'articolo 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede la facoltà di notifica a mezzo posta elettronica certificata).

La **conformità all'originale** della copia informatica del documento notificato è attestata dal responsabile del procedimento (in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-*bis* del Codice).

**Articolo 8
(INDICE NAZIONALE
DEI DOMICILI
DIGITALI DELLE
IMPRESE E DEI
PROFESSIONISTI)**

Modifica l'**articolo 6-bis** del CAD, anche qui sostituendo (sin nella rubrica) alla posta elettronica certificata la nozione di domicilio digitale, talché l'oggetto diviene l'Indice nazionale **dei domicili digitali** delle imprese e dei professionisti. Tale Indice (nell'acronimo finora INI-PEC) è mezzo esclusivo di comunicazione con le pubbliche amministrazioni.

La novella abroga il comma 3 (circa l'accesso a questo Indice), in quanto 'assorbito' dal novello articolo 6-*quinquies* (come formulato dall'articolo 9 dello schema), relativo alla libera consultazione via *web* dei vari elenchi recanti i domicili digitali (sia di imprese e professionisti, sia di pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi, sia di persone fisiche ed enti di

**Articolo 9
(GLI ALTRI INDICI
NAZIONALI DI
DOMICILI DIGITALI;
SULL'ACCESSO E
CONSULTAZIONE
DEL DOMICILIO
DIGITALE)**

diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o registri di imprese).

Si è ricordato come l'articolo 6-*bis* del CAD concerna l'**Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti**.

Si prevede che il Ministero dello sviluppo economico renda disponibile all'AgID i relativi indirizzi disponibili, i quali costituiscono il domicilio digitale per gli interessati, salva la loro facoltà di eleggere un domicilio speciale.

L'**articolo 6-ter** ha per oggetto invece l'**Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi** (questa la nuova dicitura secondo la novella, che del pari sostituisce - sin nella rubrica - la nozione di domicilio digitale a quella posta elettronica certificata).

L'**articolo 6-quater** - ora introdotto dallo schema - ha per oggetto l'**Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese**. La sua realizzazione è affidata all'AgID, la quale si avvale delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'indirizzario digitale delle imprese.

Allorché l'**Anagrafe nazionale della popolazione residente** giunga a compiuta realizzazione, l'AgID provvederà a trasferirvi i domicili digitali dei tre elenchi-indici sopra ricordati.

A tale riguardo, l'articolo 61, comma 3, dello schema stabilisce che la realizzazione dell'Indice è effettuata dall'AgID entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento e che essa cessa la gestione del predetto elenco al completamento dell'ANPR.

L'**articolo 6-quinquies** - anch'esso ora introdotto - prescrive che per tutti gli elenchi-indici sopra ricordati - i quali devono essere realizzati in formato aperto - valga la **libera consultazione** per chiunque, tramite sito *web* e senza necessità di autenticazione. È dunque sancito il **principio del libero accesso ai tre Indici recanti i domicili digitali** - i quali devono contenere le informazioni relative all'elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale (sì da evitare, tra l'altro, l'inconveniente pratico dell'assegnazione, da parte dei gestori dei servizi, di un medesimo domicilio a più titolari nel corso del tempo).

L'AgID stabilisce, con linee guida (adottate ai sensi dell'articolo 71 del CAD), le modalità per l'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi.

A tutela del titolare del domicilio digitale, si viene a prevedere che **in assenza di preventiva autorizzazione** da parte sua,

costituisca **comunicazione indesiderata l'utilizzo dei domicili digitali per finalità diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali** delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di servizi pubblici se di pubblico interesse, delle società a controllo pubblico. "Comunicazioni indesiderata" è giuridica nozione di cui tratta l'articolo 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003).

La relazione tecnica che correda lo schema in esame sottolinea la possibile incidenza del domicilio digitale a fini di risparmio di spesa pubblica - posto che già per le sole amministrazioni locali, le spese postali ammontano ad almeno 250 milioni l'anno. Così come rimarca la possibile incidenza sull'efficienza del sistema di comunicazioni amministrative digitali - posto che, ad esempio, il 40 per cento degli invii telematici effettuati dall'Agenzia delle entrate fallisce.

**Articolo 10
(DIRITTO A SERVIZI
ON-LINE SEMPLICI E
INTEGRATI)**

Modifica l'**articolo 7** del CAD, il quale ha una sua specifica rilevanza per il riguardo di una effettività della 'cittadinanza digitale'.

La rubrica dell'articolo - da: "Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza" - è modificata in: "**Diritto a servizi on-line semplici e integrati**". E un novello comma aggiuntivo in avvio scandisce il **diritto di ognuno di fruire in forma digitale e in modo integrato, tramite accesso telematico, anche attraverso dispositivi mobili**, dei servizi erogati da pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici di pubblico interesse, società a controllo pubblico. Ai sensi dell'articolo 61, comma 4, dello schema di decreto, tale diritto è riconosciuto dalla data di attivazione del punto di accesso telematico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri previsto dall'art. 64-*bis* del Codice.

I livelli di qualità della digitalizzazione sono individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con proprie linee guida, anche sulla scorta dell'evoluzione tecnologica.

In ipotesi di violazione degli obblighi erogazione di servizi *on-line*, gli utenti possono agire in giudizio (anche muovendo la *cd. class action*, l'azione di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198), prevede la norma vigente. La novella esplicita la previsione che rimane ferma per gli utenti il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale (di cui all'articolo 17 del CAD).

**Articolo 11
(CONNETTIVITA'
ALLA RETE INTERNET)**

Modifica l'**articolo 8-bis** del CAD, il quale pone a carico delle singole amministrazioni - ad invarianza di spesa - l'obbligo di rendere disponibili agli utenti, presso gli uffici pubblici e altri

**NEGLI UFFICI E
LUOGHI PUBBLICI)**

luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, la **connettività ad internet**.

La norma vigente inoltre prevede la possibilità per gli utenti di usufruire della porzione di banda non utilizzata dagli uffici attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi. La novella abroga la menzione di un sistema di autenticazione tramite siffatti strumenti. Permane la prescrizione che siano rispettati gli standard di sicurezza fissati dall'AgID.

**Articolo 12
(FORMAZIONE
INFORMATICA DEI
DIPENDENTI
PUBBLICI)**

Modifica l'**articolo 13** del CAD (avente ad oggetto la formazione informatica dei dipendenti pubblici). In particolare, è aggiunta la previsione che le pubbliche amministrazioni attuino politiche (oltre che di formazione, come già previsto) di **reclutamento** del personale, finalizzate alla conoscenza delle tecnologie dell'informazione e comunicazione. Aggiunge la novella che tale reclutamento si mantenga entro le risorse finanziarie previste dai piani di formazione del personale (di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

**Articolo 13
(AGENZIA PER
L'ITALIA DIGITALE)**

Modifica l'**articolo 14-bis** del CAD, introdotto dal decreto legislativo n. 179 del 2016 affinché l'AgID facesse ingresso sistemico nel Codice (essendo stata la sua istituzione successiva al tempo di adozione e revisione fino ad allora intervenuta del Codice medesimo). L'Agid è preposta alla promozione dell'innovazione digitale nel Paese e dell'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

La novella demanda - in combinato disposto con l'articolo 71 del CAD (come riformulato dall'articolo 59 dello schema) - **all'AgID la determinazione delle linee guida** attuative delle molteplici disposizioni del Codice.

Inoltre si accentua una funzione di indirizzo e di controllo attuativo, in capo all'Agenzia.

Ancora, la novella (cfr. la sua lettera c)) innovativamente prevede il **carattere vincolante del parere obbligatorio dell'AgID sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite da Consip e dai soggetti aggregatori, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico** nel piano triennale

per l'informatica nella pubblica amministrazione, attivati dalle centrali di committenza.

Di mero coordinamento normativo è il richiamo esplicito ai conservatori di documenti informatici accreditati quali ulteriori soggetti sottoposti alla vigilanza da parte dell'AgID sui servizi fiduciari.

**Articolo 14
(COMPETENZE DEL
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI
MINISTRI)**

Modifica l'**articolo 16** del CAD (che ha per oggetto le **competenze del Presidente del Consiglio** dei ministri in materia di innovazione e tecnologie), onde espressamente prevedere vi rientri l'**approvazione del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione**.

Inoltre si prevede che il Presidente del Consiglio sia titolare della promozione di progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica.

Circa la determinazione dei criteri in tema di pianificazione, progettazione ecc. dei sistemi informativi automatizzati nelle pubbliche amministrazioni, la novella (cfr. lettera c)) ovvia a lacuna del dettato testuale della disposizione già vigente.

**Articolo 15
(RESPONSABILE PER
LA TRANSIZIONE
DIGITALE;
DIFENSORE CIVICO
DIGITALE)**

Modifica l'**articolo 17** del CAD.

Un aggiuntivo comma 1-*septies* prevede che le pubbliche amministrazioni diverse dall'amministrazione dello Stato possono esercitare anche **in forma associata** le funzioni relative all'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione.

Il testo vigente prevede che le pubbliche amministrazioni garantiscano l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione. A tal fine, è **affidata a un unico ufficio dirigenziale** generale la **transizione alla modalità operativa digitale** e dei processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di una amministrazione digitale aperta.

La novella prevede che tra i compiti del responsabile per la transizione al digitale figurino anche quello di favorire l'integrazione e l'**interoperabilità** tra i sistemi dell'amministrazione e il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (di cui all'articolo 64-bis del CAD). E gli attribuisce l'ulteriore compito della **pianificazione e del coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici**, telematici e di telecomunicazione.

Secondo la previsione sinora vigente, al responsabile dell'ufficio per la transizione digitale (il quale deve essere dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali e risponde direttamente all'organo di vertice politico) sono attribuite

altresì funzione di difensore civico digitale. La riformulazione dello schema di contro 'accentra' siffatta funzione presso un **Ufficio del difensore civico per il digitale, istituito presso l'AgID**, cui sia preposto un soggetto con adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità.

A tale difensore civico chiunque può inviare segnalazioni relative ad ogni presunta violazione del Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione di pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici per profili di pubblico interesse, società a controllo pubblico.

Il difensore civico invita l'ufficio responsabile a porre rimedio alle segnalazioni ritenute fondate nel termine di (non più di, si viene ora a prevedere) trenta giorni. Le segnalazioni ritenute fondate sono inoltre **pubblicate** in un'apposita area del sito internet istituzionale, si viene a prevedere.

Non è ribadita nella nuova formulazione recata dallo schema la previsione che il difensore civico digitale segnali le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari a carico del responsabile.

In tema di tutela civica su questa materia, può valere ricordare come la relazione tecnica che correda lo schema riporti alcuni dati ricavabili dalle relazioni annuali al Parlamento riferite all'anno 2016, da cui si evidenzia che: il Garante per la protezione dei dati personali (cfr. Relazione annuale 2017) ha trattato circa 24.000 segnalazioni (sia telefoniche che tramite e-mail) escluse quelle relative a una formale apertura di fascicolo; l'Autorità garante per le comunicazioni (cfr. Relazione annuale 2017) ha trattato circa 6.600 segnalazioni dei consumatori nel settore; l'ANAC (cfr. Relazione annuale 2017) ha trattato circa 5.000 segnalazioni per tutte le attività di competenza; l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (cfr. Relazione annuale 2017) ha trattato circa 14.200 segnalazioni per tutte le attività di competenza.

Ancora la relazione tecnica rileva che all'Ufficio di difensore civico digitale presso l'AgID sono destinate 10 unità di personale, entro le 40 unità di personale aggiuntivo che l'articolo 62 dello schema destina all'AgID.

Modifica l'**articolo 18** del CAD, il quale nella stesura finora vigente ha ad oggetto la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica, quale supporto all'organo governativo di elaborazione delle linee strategiche di indirizzo in materia di innovazione e digitalizzazione (Conferenza istituita presso la Presidenza del Consiglio e nominata con decreto del Presidente del Consiglio, composta da quattro esperti in

**Articolo 16
(PIATTAFORMA
NAZIONALE PER LA
GOVERNANCE
DELLA
TRASFORMAZIONE
DIGITALE)**

materia di innovazione e digitalizzazione più il direttore generale di AgID).

La riformulazione recata dallo schema sostituisce a siffatta Conferenza una "**piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale**", istituita presso l'AgID (che ne identifica le caratteristiche ai fini dell'accessibilità). Essa è intesa quale piattaforma per la **consultazione pubblica**, onde porre in dialogo i portatori di interessi connessi all'attuazione dell'agenda digitale e farvi confluire qualificati suggerimenti di migliorie, dei quali le pubbliche amministrazioni possano tener conto.

Sulla piattaforma è pubblicato il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, così come i provvedimenti che le pubbliche amministrazioni ritengano (non è fatto loro obbligo), relativi all'attuazione dell'agenda digitale.

Articolo 17

Modifica la **rubrica del Capo II** del CAD, sì da ricomprendersi la menzione dei servizi fiduciari (ed espungendo la menzione di libri e scritture).

La nuova rubrica diviene: "Documento informatico, firme elettroniche, servizi fiduciari e trasferimenti di fondi" (anziché: "Documento informatico e firme elettroniche; trasferimento di fondi, libri e scritture").

Articolo 18 (VALIDITA' ED EFFICACIA PROBATORIA DEI DOCUMENTI INFORMATICI)

Modifica l'**articolo 20** del CAD, il quale ha per oggetto la **validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici**.

La riformulazione mira a raccordare disposizioni andate stratificandosi in corso di tempo, nei vari interventi normativi di 'manutenzione' del Codice.

Si prevede che il documento informatico soddisfi il requisito della **forma scritta** e assuma l'**efficacia della scrittura privata** (di cui all'articolo 2702 del codice civile), quando ad esso sia apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, sia formato, previa identificazione del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID (ai sensi dell'articolo 71 del CAD) al fine di garantire la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento.

In tutti gli altri casi - ivi compresi quelli in cui al documento sia apposta una firma elettronica - la idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono **liberamente valutabili in giudizio**.

Secondo rileva la relazione illustrativa, la novellata disposizione "intende rispondere all'esigenza - avvertita in maniera crescente in ambito sia pubblico sia privato - di non 'imbrigliare' la formazione

di documenti informatici equivalenti a quelli aventi 'forma scritta' nel solo binomio 'documento informatico-firma elettronica qualificata', stante il continuo sviluppo tecnologico e la limitata disponibilità, tra i cittadini, delle firme digitali".

La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle linee guida di cui all'articolo 71.

L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si intende riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi fornisca prova contraria.

Restano ferme le disposizioni relative al deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico.

Alla novellata formulazione di questo articolo consegue, in via di coordinamento, l'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 21 del CAD (abrogazione disposta dall'articolo 19 dello schema).

**Articolo 19
(ULTERIORI
DISPOSIZIONI SUI
DOCUMENTI
INFORMATICI
SOTTOSCRITTI CON
FIRMA
ELETTRONICA)**

Modifica l'**articolo 21** del CAD. Sono modifiche (tali da investire anche la rubrica dell'articolo) di coordinamento, conseguenti alla nuova formulazione recata dallo schema circa l'articolo 19, nella quale confluiscono alcune delle disposizioni innanzi presenti in questo articolo.

Peraltro la stesura dell'articolo 1 del CAD recata dal decreto legislativo n. 179 del 2016 ha espunto la firma elettronica avanzata o qualificata dal corpus definitorio del Codice.

**Articolo 20
(COPIE
INFORMATICHE DI
DOCUMENTI
ANALOGICI)**

Modifica l'**articolo 22** del CAD. Ai fini dell'efficacia probatoria di documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere **in origine in formato analogico**, la novella fa rinvio a quanto prescritto dal nuovo articolo 20 sopra richiamato per i documenti informatici, con riferimento dunque ad un processo di formazione conforme ai requisiti fissati dall'AgID circa la sicurezza, integrità e immodificabilità.

La **copia per immagine su supporto informatico** di un documento analogico deve essere prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.

Ai fini dell'**efficacia probatoria** della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, la conformità

dev'essere attestata da un notaio o altro pubblico ufficiale, secondo la disposizione vigente. Di questa, **la novella** abroga la previsione che siffatta attestazione del notaio o altro pubblico ufficiale debba consistere in una dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche.

**Articolo 21
(COPIE ANALOGICHE
DI DOCUMENTI
INFORMATICI)**

Modifica l'**articolo 23** del CAD. Qui si tratta di **copie analogiche di documenti informatici** (laddove nell'articolo 22 si tratta di copie informatiche di documenti analogici).

La disposizione vigente prevede che sulle copie analogiche di documenti informatici possa essere apposto **a stampa un contrassegno** tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica.

Il contrassegno sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.

La novella pone in capo ai soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno, l'**obbligo** di rendere disponibili soluzioni per la **verifica del contrassegno** medesimo, **gratuitamente** sul proprio sito Internet istituzionale.

**Articolo 22
(DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
INFORMATICI)**

Modifica l'**articolo 23-ter** del CAD, il quale prevede, tra l'altro, che le copie su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico, abbiano il medesimo valore legale degli originali.

La novella prevede che siffatte copie siano prodotte processi e strumenti volti ad assicurare che la stessa copia abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto.

È novella analoga a quella introdotta entro l'articolo 20 del CAD (il quale però fa riferimento alla copia *per immagine*, del pari su supporto informatico di documenti in origine su supporto analogico).

Ancora, la novella prevede che sia solo **sentito** il Ministro dei beni e attività culturali (senza più necessita del suo concerto) per quanto concerne la determinazione delle regole tecniche per la formazione e conservazione dei documenti informatici.

Articolo 23

Modifica la **rubrica della Sezione II del Capo II** del CAD, che diviene: "Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari" (anziché "Firme elettroniche e certificatori").

**Articolo 24
(FIRMA DIGITALE)**

Modifica l'**articolo 24** del CAD, il quale prescrive che attraverso il **certificato qualificato** si debbano rilevare, secondo le regole tecniche stabilite, la validità del medesimo certificato, nonché gli elementi identificativi del **titolare - di firma elettronica**, viene a specificare la novella - e del certificatore, e gli eventuali limiti d'uso.

**Articolo 25
(CERTIFICATI DI
FIRMA
ELETTRONICA
QUALIFICATA)**

Modifica l'**articolo 28** del CAD, relativo al **certificato di firma elettronica qualificata**.

La novella specifica che all'interno di quel certificato possa esser contenuto lo **pseudonimo**, che il titolare ha facoltà di impiegare. Inoltre prevede che tutte le informazioni contenuto nel certificato di firma elettronica qualificata debbano essere **riconoscibili** da parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato stesso.

Tali informazioni possono anche essere contenute in un separato certificato elettronico e rese disponibili anche in rete.

Con le linee guida di cui all'articolo 71 (anziché con decreto del Presidente del Consiglio, com'è nella disposizione finora vigente) sono definite le modalità di attuazione dei certificati di firma elettronica qualificata.

Viene posto l'obbligo in capo al certificatore di conservare le informazioni relative al titolare di firma elettronica per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del certificato.

**Articolo 26
(QUALIFICAZIONE E
ACCREDITAMENTO)**

Modifica l'**articolo 29** del CAD.

La disposizione vigente prevede che i soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata e di gestore dell'identità digitale nonché i conservatori di documenti informatici, presentino all'AgID **domanda di qualificazione o accreditamento**.

La novella prevede che tale domanda di qualificazione o accreditamento debba conformarsi alle **linee guida** determinate dall'AgID per l'attuazione del Codice (risulta così soppressa la previsione dell'obbligo di allegare alla domanda una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo accreditato circa per la commercializzazione di prodotti).

Inoltre, si viene ad aggiungere, tra i **requisiti prescritti** per il richiedente la qualificazione o l'accREDITAMENTO, quelli di onorabilità, tecnologici e organizzativi, di avere natura giuridica di società di capitali, di disporre delle garanzie assicurative e di eventuali certificazioni, adeguate rispetto al volume dell'attività

svolta e alla responsabilità assunta nei confronti dei propri utenti e dei terzi.

La determinazione di tali requisiti è demandata a **decreto del Presidente del Consiglio** dei ministri, sentita l'AgID, nel rispetto della disciplina europea. Ai sensi dell'**art. 61, comma 6**, dello schema di decreto, nelle more dell'emanazione del d.P.C.m. trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 29, comma 3 (nel testo previgente al d.lgs. n. 179 del 2016) e 44-bis, commi 2 e 3, vigenti (nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente provvedimento) del CAD.

Il medesimo atto attuativo è chiamato a determinare i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo svolgimento di tali attività, così come dei requisiti e delle condizioni per il loro svolgimento da parte di amministrazioni pubbliche.

Ancora, è **abrogato** di questo articolo il comma 3, il quale impone al d.P.C.m. due criteri: graduazione del capitale sociale, entro il limite massimo di 5 milioni di euro, in proporzione al livello di servizio offerto; graduazione delle garanzie assicurative, onde assicurarne l'adeguatezza al livello di servizio offerto.

**Articolo 27
(RESPONSABILITÀ
DEI PRESTATORI DI
SERVIZI FIDUCIARI
QUALIFICATI, DEI
GESTORI DI POSTA
ELETTRONICA
CERTIFICATA, DEI
GESTORI
DELL'IDENTITÀ
DIGITALE E DEI
CONSERVATORI)**

Modifica l'**articolo 30** del CAD, relativo alla **responsabilità** dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e dei conservatori.

Con modifica di *drafting* viene espunta dall'articolo la menzione dei certificatori (figura ormai superata con l'entrata in vigore del Regolamento eIDAS).

È aggiunta, in via di coordinamento, la menzione dell'iscrizione nell'elenco tenuto dall'AgID (iscrizione conseguente all'accoglimento della domanda di qualificazione o accreditamento). Si tratta di un elenco di fiducia pubblico, consultabile anche in via telematica.

Si aggiunge infine - alla previsione vigente secondo cui l'obbligo del **risarcimento per danno** cagionato ad altri (salvo provare di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno) non vale qualora l'uso del certificato qualificato ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite - la condizione che i **limiti di uso e di valore** debbano (ai fini della esenzione di responsabilità) essere **chiaramente riconoscibili** (all'interno del certificato di firma elettronica qualificata o di un separato certificato elettronico).

Articolo 28

Modifica l'**articolo 32** del CAD.

Le novelle hanno mero contenuto di coordinamento formale.

**(OBBLIGHI DEL
TITOLARE DI FIRMA
ELETTRONICA
QUALIFICATA E DEL
PRESTATORE DI
SERVIZI DI FIRMA
ELETTRONICA
QUALIFICATA)**

**Articolo 29
(SANZIONI PER I
PRESTATORI DI
SERVIZI FIDUCIARI
QUALIFICATI, PER I
GESTORI DI POSTA
ELETTRONICA
CERTIFICATA, PER I
GESTORI
DELL'IDENTITA'
DIGITALE E PER I
CONSERVATORI
ACCREDITATI)**

Modifica l'articolo **32-bis** del CAD, il quale prevede che l'Agid possa irrogare (tramite il direttore generale) **sanzioni amministrative** ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e ai conservatori accreditati (la novella sopprime per questi ultimi l'inciso "limitatamente alle attività di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici"), ove essi abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS e del CAD. Le sanzioni sono irrogate in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza. La novella **eleva la soglia sanzionatoria minima e massima**: la prima diviene pari a **40.000 euro**, la seconda pari a **400.000 euro** (il testo finora vigente prevede invece un minimo di 4.000 ed un massimo di 40.000 euro).

Nei **casì di particolare gravità** l'Agid può disporre la **cancellazione del soggetto dall'elenco dei soggetti qualificati**. La novella viene a definire le condotte suscettibili di tale sanzione, alla stregua di violazioni del CAD "idonee ad esporre a rischio i diritti e gli interessi di una pluralità di utenti o relative a significative carenze infrastrutturali o di processo del fornitore di servizio".

Ed è introdotto quale sanzione aggiuntiva in caso di cancellazione, il **divieto di accreditamento o qualificazione per un periodo fino ad un massimo di due anni**.

Nel testo vigente, l'Agid, prima di irrogare la sanzione amministrativa, **diffida** i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal Regolamento UE 23 luglio 2014, n. 910 (Regolamento eIDAS) e dal CAD.

Per questo riguardo la novella viene a prevedere: la 'simultaneità' della diffida e dell'irrogazione della sanzione; un più generale riferimento alla "disciplina vigente", quanto a fonte degli obblighi cui conformarsi; il venir meno della espressa previsione della fissazione di un termine e della disciplina delle modalità di adempimento, nella diffida emanata dall'AgID.

Solo di coordinamento è la modifica concernente il comma 2, relativo ai casi di interruzione dei servizi per **malfunzionamento** (salvo che per forza maggiore o caso fortuito) o **mancata o**

<p>Articolo 30 (NORME PARTICOLARI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI)</p>	<p>intempestiva comunicazione del disservizio all'AgID. In tali casi l'AgID diffida al ripristino del servizio e, in caso di reiterazione del disservizio nel corso di un biennio, procede dopo la prima diffida alla cancellazione dall'elenco pubblico di soggetti qualificati.</p> <p>Modifica l'articolo 34 del CAD, circa il rilascio di documenti informatici con rilevanza esterna da parte di pubbliche amministrazioni.</p> <p>È introdotto un nuovo comma <i>1-bis</i>, in base al quale si precisa che le pubbliche amministrazioni possono svolgere la conservazione dei documenti informatici all'interno della propria struttura organizzativa - nonché affidarla, in modo totale o parziale ad altri soggetti pubblici o privati accreditati come conservatori presso l'AgID.</p> <p>Inoltre è abrogato il comma 2, il quale riconosce a ciascuna amministrazione la facoltà di adottare regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD, per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna.</p>
<p>Articolo 31 (DISPOSITIVI SICURI E PROCEDURE PER LA GENERAZIONE DELLA FIRMA QUALIFICATA)</p>	<p>Modifica l'articolo 35 del CAD, in materia di dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata.</p> <p>Si tratta di mera modifica di coordinamento, volta ad introdurre la specificazione che per "titolare" sia da intendere il titolare di firma elettronica (<i>non figura però la ulteriore specificazione che si tratti di firma elettronica qualificata</i>).</p>
<p>Articolo 32 (REVOCA E SOSPENSIONE DEI CERTIFICATI QUALIFICATI)</p>	<p>Modifica l'articolo 36 del CAD, relativo alla revoca e sospensione dei certificati qualificati.</p> <p>Il certificato qualificato possa essere revocato o sospeso per violazione delle linee guida di cui all'articolo 71 del Codice (nei casi previsti dalle medesime, specifica ora la novella).</p>
<p>Articolo 33 (TRASFERIMENTO DI FONDI)</p>	<p>Modifica l'articolo 38 del CAD, relativo al trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni, e tra queste e soggetti privati.</p> <p>Questo trasferimento è da effettuare secondo regole tecniche, stabilite con il concerto dei Ministri per la funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e finanze. La novella modifica la previsione in "sentiti" tali soggetti (il Dipartimento della funzione pubblica, non più il Ministro).</p> <p>Permangono sentiti altresì il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.</p>

- Articolo 34** Modifica la **rubrica del Capo III** del CAD in: "Gestione, conservazione e **accessibilità** dei documenti e fascicoli informatici" (anziché: "Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici).
Introduce, ad avvio del Capo III, una **Sezione I**, intitolata: "Documenti della pubblica amministrazione".
- Articolo 35, comma 1 (PROTOCOLLO INFORMATICO)** Modifica l'**articolo 40-bis** del CAD.
Secondo la disposizione vigente, formano oggetto di **registrazione di protocollo** obbligo le comunicazioni da o a caselle di posta elettronica.
La novella sostituisce il riferimento a tali caselle con quello più generale di **domicili digitali**.
- Articolo 35, comma 2 (SISTEMA DI RICERCA DOCUMENTALE)** Introduce l'**articolo 40-ter** nel CAD.
Esso attribuisce **alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a registrazione di protocollo e dei fascicoli dei procedimenti** nonché a consentirne l'accesso *on-line* da parte di chi ne abbia diritto.
Secondo la relazione illustrativa dello schema, la previsione pone "un modulo aggiuntivo che non altera in maniera significativa il funzionamento delle piattaforme esistenti; in particolare, le Amministrazioni devono solo aggiungere metadati nel processo pre-esistente di caricamento dei documenti presso i conservatori, potendo comunque ciascuna continuare a utilizzare le proprie piattaforme".
- Articolo 35, comma 3** Inserisce il titolo di una sezione: "Gestione e conservazione dei documenti", quale **Sezione II del Capo III**.
- Articolo 36 (PROCEDIMENTO E FASCICOLO INFORMATICO)** Modifica l'**articolo 41** del CAD.
La previsione vigente - secondo cui le pubbliche amministrazioni gestiscono **i provvedimenti amministrativi in via informatica** - è novellata introducendo un "**in via prioritaria**".
Di là di alcune ulteriori modifiche di coordinamento, è introdotta la previsione - entro la disposizione secondo cui il **fascicolo informatico** è realizzato garantendo la possibilità di diretta consultazione ed alimentazione da parte di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento - di pari **accessibilità da parte degli interessati**, attraverso il sistema documentale di ricerca (di cui al novello articolo 40-ter del CAD) ed il punto di accesso telematico ai servizi della pubblica

amministrazione (di cui all'articolo 64-*bis* del CAD), nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Anche per la costituzione, identificazione, **accessibilità**, utilizzo del fascicolo, come per altre determinazioni attuative del CAD come novellato dallo schema, è tralata all'**AgID** la deliberazione delle correlative **linee guida**.

Ancora, si viene a prevedere che, entro il contenuto necessario del fascicolo informatico, l'identificativo del fascicolo debba essere apposto con modalità atte a consentirne l'**indicizzazione e la ricerca**, attraverso il sistema documentale di ricerca (di cui al novello articolo 40-*ter* del CAD) e nel rispetto di linee guida stabilite dall'AgID.

Così come si viene a prevedere che il fascicolo informatico debba essere formato in modo da consentire l'esercizio in via telematica (oltre che dei diritti di accesso previsti dalla legge n. 241 del 1990) del diritto di accesso garantito onde favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 (atto recante "Riordino della disciplina riguardante il **diritto di accesso civico** e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Del pari, il fascicolo informatico deve essere formato in modo da assicurare l'**immediata conoscibilità** (attraverso il sistema documentale di ricerca ed il punto di accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione) **per via telematica dello stato di avanzamento del procedimento**, nonché del nominativo e recapito elettronico del responsabile del procedimento.

Si prevede che AgID detti linee guida per garantire l'**interoperabilità** dei sistemi di gestione dei fascicoli dei procedimenti da un lato e, dall'altro, il sistema documentale di ricerca ed il punto di accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione.

**Articolo 37
(CONSERVAZIONE
ED ESIBIZIONE DEI
DOCUMENTI)**

Modifica l'**articolo 43** del CAD, intanto modificandone la rubrica, che diviene. "Conservazione ed **esibizione** dei documenti" (anziché: "Riproduzione e conservazione dei documenti").

La riformulazione del comma 1 viene ad 'aggiornare' la disposizione con il richiamo alle **linee guida** stabilite dall'AgID (anziché le regole tecniche di fonte ministeriale); e ribadisce con dettato più generale e sintetico che gli obblighi di

conservazione ed esibizione di documenti si intendono soddisfatti a mezzo di documenti informatici, se prodotti in modo da garantire la conformità ai documenti originali (ed in ottemperanza alle linee guida sopra ricordate, appunto).

La disposizione vigente (introdotta nel 2016) già elimina l'obbligo (ferma restando la facoltà, è da intendersi) di conservazione da parte dei cittadini e delle imprese (*dunque solo questi soggetti*) di documenti informatici, quando gli stessi siano conservati per legge da una pubblica amministrazione (o gestore di servizio pubblico per profilo di pubblico interesse o di società a controllo pubblico, si intende). La novella aggiunge che tali amministrazioni o soggetti rendano **disponibili** a cittadini e imprese **i documenti informatici** attraverso servizi *on-line* accessibili **previa identificazione con l'identità digitale**. Infine la novella specifica che sia ai sensi della disciplina vigente al momento dell'invio dei singoli documenti nel sistema di conservazione, che restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.

**Articolo 38
(REQUISITI PER LA
GESTIONE E
CONSERVAZIONE
DEI DOCUMENTI
INFORMATICI)**

Modifica l'**articolo 44** del CAD, che ha per oggetto i **requisiti per la gestione e conservazione** dei documenti informatici.

Il finora vigente comma 1 (rivisitato nel 2016) pone i requisiti relativi alla gestione informatica dei documenti della pubblica amministrazione, tra cui quello di assicurare la sicurezza e l'integrità del sistema, la sua corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita, la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati e l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e tutela dei dati personali. Siffatto comma 1 viene ora integralmente sostituito, stabilendosi che il sistema di gestione informatica dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sia organizzato e gestito "anche" in modo da assicurare **l'indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici**.

Il comma 1-ter è anch'esso integralmente sostituito, con la previsione che il sistema di conservazione dei documenti informatici assicurati, per gli oggetti in esso conservati, caratteristiche di **autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità**, secondo le modalità indicate nelle linee guida.

È aggiunto il comma *l-quater*, in cui si stabilisce che il responsabile della conservazione, che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, insieme al responsabile della sicurezza e a quello dei sistemi informativi, può **affidare la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti**, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche. Il responsabile della conservazione della pubblica amministrazione, che opera d'intesa (oltre che con i responsabili altri sopra ricordati) anche con il responsabile della gestione documentale, effettua la conservazione dei documenti informatici.

**Articolo 39
(VALORE GIURIDICO
DELLA
TRASMISSIONE)**

Modifica l'**articolo 45** del CAD, il quale prevede che i documenti da chiunque trasmessi ad una pubblica amministrazione con mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare "la fonte di **provenienza**", soddisfano la forma scritta. La novella sopprime la parola: "fonte".

**Articolo 40
(DATI PARTICOLARI
CONTENUTI NEI
DOCUMENTI
TRASMESSI)**

Modifica l'**articolo 46** del CAD, il quale prevede che al fine di garantire la **riservatezza** dei dati sensibili o giudiziari, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite. La novella sostituisce alla dicitura: "per via telematica" quella di: "per via digitale". E sostituisce alla dicitura: "le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali" quella di: "i dati sensibili e giudiziari consentiti":

**Articolo 41
(TRASMISSIONE DEI
DOCUMENTI TRA
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI)**

Modifica l'**articolo 47** del CAD, là dove questo prevede che le pubbliche amministrazioni e le società a controllo pubblico istituiscano e pubblicino nell'Indice della Pubblica Amministrazione una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. Quell'Indice diviene - nella previsione della novella - l'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, in coordinamento di *drafting* rispetto a quanto previsto dall'articolo 6-ter del CAD. La novella, del pari e conseguentemente, espunge le **società a controllo pubblico**, rispetto all'obbligo sopra detto. *Non intelligibile nella sua stesura si direbbe il dettato della novella posta dalla lettera b) di questo articolo dello schema.*

Articolo 42 Modifica la **rubrica del Capo V** del CAD, in: "Dati delle pubbliche amministrazioni, **identità digitali e istanze**" (anziché: "Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete").

**Articolo 43
(DISPONIBILITA'
DEI DATI DELLE
PUBBLICHE AMMI-
NISTRAZIONI)**

Modifica l'**articolo 50** del CAD, aggiungendovi il comma 2-*bis*.
Si prevede che le pubbliche amministrazioni nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali procedano all'analisi dei propri dati anche **in combinazione** con altre amministrazioni (o gestori di servizi pubblici per profili di pubblico interesse o società a controllo pubblico), secondo le linee guida dell'AgID.

In particolare le linee guida chiariranno negli aspetti tecnologici il funzionamento dei modelli di cooperazione applicativa, onde valorizzare il patrimonio informativo pubblico. La relazione illustrativa dello schema prefigura, per questo riguardo, "un nuovo approccio basato sul dialogo ed. *machine to machine* tra i sistemi delle diverse amministrazioni".

Infine, la novella abroga il comma 3 di questo articolo del CAD, il quale prescrive che le pubbliche amministrazioni effettuino i servizi informatici secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività (secondo la relazione illustrativa dello schema, tali regole non vengono peraltro meno, essendo state comunque aggiornate ai fini dell'intero sistema, anche per finalità di cooperazione transfrontaliera).

**Articolo 44
(SICUREZZA E
DISPONIBILITA' DEI
DATI, DEI SISTEMI E
DELLE
INFRASTRUTTURE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI)**

Modifica l'**articolo 51** del CAD.

A parte alcune modifiche di *drafting*, vi introduce i commi 2-*ter* e 2-*quater*.

Si prevede che le pubbliche amministrazioni (nonché i gestori di servizi pubblici per profili di pubblico interesse e le società controllo pubblico) siano tenute ad **aderire ogni anno ai programmi di sicurezza preventiva**, coordinati e promossi da AgID, e a **predisporre piani di emergenza per assicurare la continuità operativa** delle operazioni indispensabili a garantire la fruibilità dei servizi.

Sono consentiti **accordi** tra pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 15 della legge n. 241 del 1990), per l'erogazione di servizi applicativi, infrastrutturali e di dati, con ristoro dei soli costi di funzionamento.

Intento di quest'ultima previsione sarebbe - secondo la relazione illustrativa dello schema - consentire la fruizione di servizi a tecnologia evoluta disponibili presso i poli di eccellenza pubblici da parte degli enti che non dispongano di risorse umane ed economiche sufficienti a garantire lo *standard* minimo di sicurezza fissato dalle linee guida AgID e richiesto dagli organismi internazionali.

**Articolo 45
(ACCESSO
TELEMATICO E
RIUTILIZZO DEI DATI
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI)**

Modifica l'**articolo 52** del CAD, in materia di accesso telematico e utilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni.

La modifica del **comma 2** di quell'articolo del CAD è di mero coordinamento, rispetto alla definizione di "formato aperto" e "dati di tipo aperto" recata dallo schema (articolo 1). Concerne i dati e i documenti pubblicati dalle pubbliche amministrazioni. La modifica del **comma 3** inserisce la **formazione dei dati** entro il dettato della disposizione, secondo cui nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici (ed ora, appunto, anche la loro formazione), le pubbliche amministrazioni devono prevedere clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo di quei dati.

La modifica del **comma 4** è di mero coordinamento, in quanto espunge un richiamo normativo (in tema di responsabilità dirigenziale) ad articolo del decreto legislativo n. 150 del 2009 (l'articolo 11), che è stato abrogato dal decreto legislativo n. 33 del 2013 (recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"). Permane comunque la previsione che le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrino tra i parametri di valutazione della **performance dirigenziale**.

Sono abrogati il **comma 5** ed il **comma 7** del medesimo articolo 52 del CAD (per coordinamento normativo con altre previsioni dello schema). Del pari abrogato è il **comma 6**, il quale prevede la trasmissione di una Agenda per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico al Presidente del Consiglio dei ministri, da parte dell'AgID (in quanto tale adempimento è specificatamente previsto dal piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione).

**Articolo 46
(SITI INTERNET
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI)**

Modifica l'**articolo 53** del CAD in materia di **requisiti dei siti Internet** delle pubbliche amministrazioni e dei dati in essi contenuti.

La novella espunge la dicitura "definitivi", riferita ai **dati e metadati** che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare (obbligo che si estende altresì al catalogo delle relative banche dati in loro possesso, nonché i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria).

**Articolo 47
(DATI TERRITORIALI)**

Modifica l'**articolo 59** del CAD in materia di dati territoriali. La novella demanda alle **linee guida stabilite dall'AgID** (anziché le regole tecniche poste da decreto ministeriale) la determinazione dei criteri per la definizione ed aggiornamento del **Repertorio nazionale dei dati territoriali** nonché per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni.

**Articolo 48
(BASE DI DATI DI
INTERESSE
NAZIONALE)**

Modifica l'**articolo 60** del CAD, che ha per oggetto **le basi di dati di interesse nazionale** (quale insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni). Tali sistemi informativi possiedano le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità.

Con la modifica proposta dallo schema di decreto si introducono due nuovi commi *2-bis* e *2-ter*. Vi si prevede che le pubbliche amministrazioni responsabili di tali basi dati debbano consentire il **pieno utilizzo** delle informazioni ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 (cfr. articolo 2 dello schema di decreto) secondo *standard* e **criteri di sicurezza e di gestione** definiti nelle linee guida di cui all'articolo 71 (cfr. articolo 59 dello schema). Le stesse amministrazioni definiscono e pubblicano i piani di aggiornamento dei servizi per l'utilizzo.

Inoltre si modifica il comma *3-ter*. Esso prevede che AgID pubblici sul proprio sito istituzionale l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale. Secondo la novella introdotta, nello svolgere tale compito l'Agenzia "individua" le basi di dati di interesse nazionale e dovrà tener conto "delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari".

**Articolo 49
(ANAGRAFE
NAZIONALE DELLA
POPOLAZIONE
RESIDENTE (ANPR))**

Modifica l'**articolo 62** del CAD. In particolare è riformulato il comma 3: tale comma assicura ai Comuni la disponibilità dei dati dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) per l'espletamento delle funzioni ad essi attribuite. Con la novella si specifica, tra l'altro, che i Comuni potranno utilizzare i dati in **relazione a servizi o funzionalità non fornite da ANPR**. Al medesimo articolo viene introdotto, così come avviene con altre disposizioni del provvedimento, il riferimento ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)* del CAD. Medesimo riferimento è introdotto al comma 5.

Viene quindi sostituita la lettera *c)* del comma 6. Tale comma definisce i tempi e le modalità di attuazione dell'ANPR anche in riferimento ai servizi di **invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e della dichiarazione o denuncia**

di morte, elencati dalla lettera *c*) oggetto di modifica. Con la novella in esame sono integrati e maggiormente definiti tali servizi, specificando le norme applicabili. Come già previsto nel testo vigente, l'invio telematico di tali attestazioni e dichiarazioni deve essere compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010 (che definisce le modalità per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia all'INPS).

**Articolo 50
(BANCA DATI
NAZIONALE DEI
CONTRATTI
PUBBLICI)**

Modifica l'**articolo 62-bis** del CAD prevedendo che la gestione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) **sia affidata all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)**, in luogo della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

**Articolo 51
(ANAGRAFE
NAZIONALE DEGLI
ASSISTITI)**

Modifica l'**articolo 62-ter** del Codice dell'amministrazione digitale il quale istituisce l'**Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)** nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini.

La modifica introdotta dallo schema riformula un riferimento interno al codice e integra i contenuti dell'ANA, prevedendo la menzione non solo del medico di medicina generale ma anche del **pediatra** di libera scelta.

Articolo 52

Sostituisce la **rubrica della Sezione III del Capo V** del CAD in "**Identità digitali e istanze**" (in luogo di "Servizi in rete"). A tale proposito si veda anche l'articolo 42 dello schema, che modifica la rubrica del Capo V.

**Articolo 53
(SISTEMA PUBBLICO
PER LA GESTIONE
DELLE IDENTITA'
DIGITALI E
MODALITA' DI
ACCESSO AI SERVIZI
EROGATI IN RETE
DALLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI)**

Modifica l'**articolo 64** del CAD, relativo alla disciplina del **Sistema pubblico di identità digitale (SPID)** e delle modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. Lo SPID è, secondo la definizione vigente, un insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento (presso l'AgID), identificano cittadini e imprese (*dunque, solamente tali soggetti*) e pubbliche amministrazioni per consentire loro l'accesso ai servizi in rete (che può avvenire anche con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, prevede il comma *2-nonies*).

Secondo la novella qui proposta al comma *2-quater*, l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni avviene

tramite SPID. Tale disposizione riprende sostanzialmente quanto attualmente previsto dal comma 2-*octies* qui abrogato. Conseguentemente viene corretto un riferimento al comma 2-*octies* presente nel testo vigente. Si ricorda che il comma 2-*quater* prevede, come nel testo vigente, che il sistema SPID sia adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il d.P.C.m. di cui al comma 2-*sexies* (non modificato).

Ulteriore modifica al comma 2-*quinquies* generalizza a tutti i **soggetti privati** la facoltà (riservata alle "imprese" nel testo vigente) di avvalersi di SPID per la gestione dell'identità digitale. Si prevede **l'abrogazione del comma 2-*septies***. Esso stabilisce che un atto giuridico possa essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell'ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del Codice attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua volontà.

Con il nuovo comma 2-*decies* si stabilisce che le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscano gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.

Infine, il nuovo comma 3-*bis* (inserito dalla norma in esame) demanda a un **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione**, la fissazione della data a decorrere dalla quale tutte le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico utilizzano **esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line**.

**Articolo 54
(ACCESSO
TELEMATICO AI
SERVIZI DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE)**

Modifica l'**articolo 64-*bis*** del CAD con il quale viene istituito il **punto unico telematico di accesso** ai servizi pubblici (la novella espunge la parola "**unico**"), destinato a rappresentare l'interfaccia universale attraverso la quale cittadini e imprese interagiscano con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD (pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici per i profili di pubblico interesse e talune società a controllo pubblico, secondo la novella recata dall'articolo 2 dello schema). Questi ultimi devono rendere fruibili tutti i propri servizi in rete attraverso tale punto unico di accesso telematico, in conformità alle modalità tecnico-operative che dovranno essere individuate dall'AgID.

La novella inserisce un nuovo comma 1-*bis* che impone ai medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ai fornitori di

identità digitali e ai prestatori dei servizi fiduciari qualificati, di progettare e sviluppare i propri sistemi e servizi in modo da **garantirne l'integrazione e l'interoperabilità, nonché a esporre per ogni servizio le relative interfacce applicative**. Inoltre, al fine di garantire la verifica degli *standard* e livelli qualitativi definiti dall'articolo 7, comma 2, del CAD, i soggetti summenzionati adottano gli **strumenti di analisi** individuati dalle linee guida AgID (ex articolo 71 del CAD, come modificato). *Si osserva che l'articolo 7, comma 2, è abrogato dall'articolo 10 dello schema di decreto.*

**Articolo 55
(ISTANZE E
DICHIARAZIONI
PRESENTATE ALLE
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
PER VIA
TELEMATICA)**

Modifica l'**articolo 65**, comma 1, del CAD in materia di **validità** delle istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.

Più in dettaglio, il riferimento alla "firma digitale" di cui alla lettera *a)* è sostituito con il riferimento alle **forme di sottoscrizione del documento inviato per via telematica** di cui all'articolo 20 del CAD (cfr. l'articolo 18 dello schema di decreto per la nuova versione di tale articolo). Ulteriore modifica interviene alla lettera *c-bis)*: vi si prevede che i documenti inviati per via telematica siano validi se trasmessi dall'istante o dichiarante tramite PEC secondo determinate condizioni. In tal caso, secondo la novella, la trasmissione costituisce **elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile**.

**Articolo 56
(CARTA DI IDENTITÀ
ELETTRONICA E
CARTA NAZIONALE
DEI SERVIZI)**

Modifica l'**articolo 66** del CAD in materia di **carta di identità elettronica e carta nazionale dei servizi**. Tali documenti sono rilasciati dalle amministrazioni pubbliche nel rispetto delle linee guida emanate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71.

Il testo novellato:

- riferisce la norma in esame alla sola carta d'identità elettronica (espungendo il riferimento ad "analogo documento");
- inserisce alcune modifiche formali in merito alle modalità di emanazione del d.P.C.m. che definisce le caratteristiche e le modalità di rilascio della carta;
- prevede che le linee guida AgID che disciplinano, tra l'altro, alcuni aspetti sull'utilizzo delle carte in oggetto, siano adottate sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia (non più "di concerto" con il Ministro). Si fa riferimento (come nel testo vigente) all'uso delle carte quali strumenti di autenticazione telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.

**Articolo 57
(ANALISI
COMPARATIVA
DELLE SOLUZIONI)**

Modifica l'**articolo 68** del CAD in materia di analisi comparativa delle soluzioni correggendo un riferimento normativo al Codice degli appalti e **abrogando il comma 3** che riporta, tra l'altro, le nozioni di "formato dei dati di tipo aperto" e "dati di tipo aperto". A tale proposito, si ricorda che l'articolo 1 come novellato dallo schema definisce quelle nozioni.

**Articolo 58
(SOLUZIONI E
STANDARD APERTI)**

Modifica l'**articolo 69** del CAD, il quale impone (al comma 1 non modificato) alle pubbliche amministrazioni, committenti di specifici soluzioni e programmi informatici, **di rendere disponibile il codice sorgente (corredato dalla documentazione e dalla relativa descrizione tecnico funzionale)** ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, in uso gratuito, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.

Il comma 2, come modificato, prevede che l'amministrazione committente debba risultare - nei capitolati o nelle specifiche di progetto - sempre **titolare di tutti i programmi e servizi ICT (Information and Communication Technologies) salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso.**

La novella inoltre aggiunge il comma 2-bis: vi si prevede la **pubblicazione del codice sorgente** (e relativa documentazione e descrizione tecnico funzionale) di tutte le soluzioni informatiche attraverso una o più piattaforme individuate dall'AgID.

**Articolo 59
(LINEE GUIDA)**

Modifica l'**articolo 71** del CAD relativo alle modalità di **adozione delle linee guida** per l'attuazione di quanto previsto nel CAD.

Il nuovo testo prevede che le "linee guida" **siano adottate dall'AgID, previa consultazione pubblica**, sentite le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza. Secondo la novella in esame, esse divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia in Gazzetta ufficiale. Sono modificate e aggiornate con lo stesso procedimento.

La formulazione finora vigente dell'articolo 71 di contro prevede l'adozione di "regole tecniche" con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'Agid, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza. Non vi si fa menzione di una consultazione pubblica.

**Articolo 60
(ABROGAZIONI)**

Contiene l'elenco degli articoli del CAD abrogati:

- articolo 33 (*Uso di pseudonimi*);
- articolo 44-bis (*Conservatori di documenti informatici accreditati*);
- articolo 63 (*Organizzazione e finalità dei servizi in rete*);
- articolo 70 (*Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili*).

**Articolo 61
(DISPOSIZIONI
TRANSITORIE)**

L'articolo 61 dello schema reca disposizioni transitorie. Si rinvia qui alle corrispondenti schede sulle norme dello schema di decreto:

- **comma 1**: cfr. articolo 5 dello schema di decreto legislativo in esame;
- **comma 2**, cfr. articolo 6 dello schema;
- **comma 3**, cfr. articolo 9 dello schema;
- **comma 4**, cfr. articolo 10 dello schema;
- **comma 6**, cfr. articolo 26 dello schema.
- **comma 7**, cfr. articolo 62, comma 1, *infra*.

Il **comma 5** abroga l'art. 48 del Codice, relativo all'invio di documenti mediante PEC, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

**Articolo 62
(DISPOSIZIONI DI
COORDINAMENTO E
FINALI)**

L'articolo 62, **comma 1** **sostituisce le parole "regole tecniche" con le parole "linee guida"**, ovunque ricorrano, ad eccezione degli articoli 14 (regole tecniche degli scambi informatici nei rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali), 20, comma 3 (regole tecniche per la validità probatoria di taluni documenti informatici e relative lavorazioni) e 76 (regole tecniche per la sicurezza negli scambi in ambito SPC - Sistema pubblico di connettività) del Codice. Si tratta di previsione di raccordo con il novellato articolo 71 del Codice (come modificato dall'art. 59 dello schema di decreto in oggetto). Vale ricordare che l'articolo 61, comma 7 dello schema stabilisce che le norme tecniche rimangono efficaci fino all'adozione delle citate linee guida.

Il **comma 2** autorizza il **distacco di 40 unità di personale presso l'AgID**, in posizione di comando o fuori ruolo, provenienti da altre amministrazioni - a beneficio in particolare dell'istituzione del difensore civico digitale presso le Amministrazioni (cfr. articolo 17, comma 1-*quater* del CAD come novellato dallo schema) e l'emanazione delle linee guida. Il suddetto personale mantiene il trattamento economico in godimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, a carico delle amministrazioni di provenienza. Gli oneri del trattamento accessorio sono invece a carico dell'AgID.

Il **comma 3** chiarisce che i rinvii alle nozioni di "formato dei dati di tipo aperto" e "dati di tipo aperto" - di cui all'art. 68, comma 3, lettere *a*) e *b*) del Codice, abrogate dallo schema di decreto in esame - si devono intendere ai sensi all'articolo 1, comma 1, lettere *l-bis*) e *m-bis*). *Si segnala che la nozione di "dati di tipo aperto" è presente nella lettera l-ter), come inserita dall'articolo 1, comma 1 dello schema.*

Il **comma 4** modifica l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 179 del 2012 in materia di **Anagrafe nazionale della popolazione residente**: la novella amplia il novero dei documenti (attestazioni e dichiarazioni di nascita nonché dichiarazioni di morte) inviati ai Comuni esclusivamente in via telematica da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo o altro delegato sanitario.

Il **comma 5** novella l'art. 16-ter dello stesso decreto-legge n. 179 del 2012 al fine di riferire la nozione di "**pubblici elenchi**" per notificazioni e comunicazioni (in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale) a quanto stabilito negli articoli:

- 6-bis, 6-quater e 62 del CAD (cfr. articoli 8, 9 e 49 del presente schema);
- 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012 qui novellato (comunicazione degli indirizzi di posta elettronica al Ministero della giustizia da parte delle amministrazioni pubbliche),
- 16, comma 16, del decreto-legge n. 185 del 2008 (registro delle imprese corredato dagli indirizzi PEC o analogo indirizzo di posta elettronica),

nonché al registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia.

Il **comma 6** demanda ad un d.P.C.m. la definizione di tempi e modalità della confluenza dell'elenco ex art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012 in apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 6-ter del CAD nonché le modalità di inserimento nella stessa sezione degli indirizzi ancora non comunicati. La sezione, consultabile solo dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, nonché dagli avvocati, è quindi inserita nel novero dei "Pubblici elenchi".

Riguardo alla novella di cui al **comma 7**, cfr. le disposizioni finanziarie (articolo 63).

Reca, al **comma 1**, la copertura finanziaria per l'attuazione delle seguenti disposizioni dello schema di decreto in esame:

- articolo 9, che modifica l'articolo 6-ter e introduce gli articoli 6-quater e 6-quinquies del Codice. Si tratta delle disposizioni relative alla realizzazione (affidata all'AgID)

**Articolo 63
(DISPOSIZIONI
FINANZIARIE)**

dell'Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi e dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese

- articolo 16, che modifica l'art. 18 del Codice, relativo alla **piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale presso l'AgID.**
- articolo 35, che modifica l'articolo 40-bis e inserisce l'art. 40-ter del codice, relativo al **sistema di ricerca documentale.**

All'attuazione delle suddette norme si provvede con le risorse di cui all'art. 1, comma 585, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) che autorizza la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale (articolo 63 del Codice). Tale comma risulta integrato dall'articolo 62, comma 7, dello schema di decreto: le somme ivi stanziare, secondo la specificazione introdotta, sono destinate alla realizzazione delle azioni, delle iniziative, dei progetti connessi e strumentali all'attuazione del Codice e dell'Agenda digitale. A tale riguardo, il Commissario straordinario provvede all'utilizzo delle risorse per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenda.

Fermo quanto previsto dal comma 1, all'attuazione del presente provvedimento si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (**comma 2**).